



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

1 luglio 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 1 del mese di luglio duemilaventi, alle ore 09,00 in Torino, in videoconferenza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, come disposto dal DCRS n. 45/2020, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 23 giugno 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Maurizio PIAZZA - Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Carlo PALENZONA - Mauro FAVA

OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE SCHEMA.

ATTO N. DEL_CONS 21

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

*Premesso che:*

- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 74/2020 del 9 giugno 2020 è stata approvata la proposta al Consiglio metropolitano di Torino del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 e suoi allegati (articolo 227 c. 2 Dlgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.).

*Preso atto che:*

- L'art. 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27), prevede che:

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti d'esercizio relativi all'esercizio 2019 degli enti locali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, **al 30 giugno 2020**.

- L'art. 73, sempre del D.L. 17-3-2020 n. 18 prevede che:

comma 1 - *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*

comma 3. *Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.*

- La succitata deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (citata al comma uno dell'art. 73 del Dl 18/2020) prevede, al punto uno, che: *In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*

*Dato atto che,*

le disposizioni sulle città metropolitane (art. 1, legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) stabiliscono che:

- comma 8
- *Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.*

- *Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.*
- *Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.*
- *A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9;*
- *comma 16*
- *Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;*
- *comma 50*
- *“Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”.*

lo Statuto dell'Ente (approvato dal Consiglio Metropolitano con provvedimento n. 52104/2015 in data 01.04.2015, e approvato dalla Conferenza Metropolitana con provvedimento n. 9560/2015 del 14.04.2015) stabilisce in tema di rendiconto di gestione che:

- *art. 20 comma 2, lett p) - “adozione, su proposta del/la Sindaco/a metropolitano/a, degli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale e delle relative variazioni nonché del rendiconto della gestione. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché il rendiconto della gestione devono essere sottoposti al parere della Conferenza metropolitana”;*
- *art. 21- comma 2 - “Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché il rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal/la Sindaco/a metropolitano/a per l'adozione preliminare e per la successiva trasmissione al parere della Conferenza metropolitana”;*
- *art. 24 comma 7 - “La Conferenza metropolitana delibera in materia di Statuto ed esprime il parere obbligatorio sugli schemi di bilancio con le modalità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014. Ove il Consiglio non intenda conformarsi al parere espresso dalla Conferenza metropolitana, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Nel caso in cui il parere non venga espresso dalla Conferenza metropolitana entro 30 giorni dalla data di convocazione per il bilancio preventivo e di 10 giorni per il rendiconto della gestione, il Consiglio può procedere all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione anche in assenza dello stesso...”*
- *art. 38 c. 1 - “Il/la Sindaco/a metropolitano/a presenta annualmente al Consiglio metropolitano, unitamente al rendiconto della gestione, una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Città Metropolitana e comuni, singoli o associati, o altri enti”.*

*Richiamati in materia di rendiconto di gestione, il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEELL) - approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: articolo 227:*

*1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.*

*2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.*

*2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.*

*2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.*

*4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.*

*5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.*

*6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti.*

*6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.*

*6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.*

*118, e successive modificazioni.*

*6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.*

Le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle città metropolitane – approvate con D.Lgs.23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.:

art. 11 c. 4: *“Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:*

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;*
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;*
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;*
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;*
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;*
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;*
- i) (omissis: valido solo per le regioni);*
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;*
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni*
- l) il prospetto dei dati SIOPE;*
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;*
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;*
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;*
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti”.*

articolo 11 c. 6 - *“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:*

- a) i criteri di valutazione utilizzati;*
- b) le principali voci del conto del bilancio;*
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*

- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto”.

**Dato atto che,**

il tutto è meglio illustrato nella “Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art.11 c. 6 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.” a cui si rinvia per i dettagli di merito.

**Rilevato che,**

- in sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale al 31/12/2019, è risultato un patrimonio netto al 31/12/2019 pari ad euro 646.523.317,05 di cui euro 27.946.881,14 quale fondo di dotazione, euro 575.558.099,16 quali riserve ed euro 43.018.336,75 quale risultato economico dell’esercizio;
- contestualmente all’approvazione del rendiconto 2019 nelle relative componenti finanziaria-economica e patrimoniale, occorre procedere all’approvazione della destinazione del risultato economico positivo dell’esercizio 2019 pari ad euro 43.018.336,75, che si propone ad incremento delle riserve da risultati economici da esercizi precedenti.

**Constatato che,**

parte degli allegati al rendiconto nonché parte della relazione al rendiconto sono disciplinati anche da altri provvedimenti normativi, quali:

- art. 62, c. 8 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito nella legge 06/08/2008 e s.m.i.), sostituito dall’art. 3 della Legge 22/12/2008, n. 203 che prevede espressamente che “*gli enti di cui al comma 2 (e pertanto gli enti locali) allegano al ..... (omissis) ..... bilancio consuntivo*

*una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari ..... (omissis) ..... sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”;*

- art. 2, comma 1 del D.M. n. 38668 del 23/12/2009, il quale prevede che: *“Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide”;*
- art. 2 comma 4 del citato D.M. 38668/2009 il quale prevede espressamente che *“nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente .....non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del cassiere o tesoriere, l’ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall’approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato”.* Relativamente all’esercizio 2017 non risultano sussistenti i presupposti per la predisposizione della relazione di cui al precedente art. 2 comma 4;
- art. 16 comma 26 del decreto legge 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011, che espressamente prevede che *“Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo”;*
- Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 23 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3/2/2012, con cui è approvato lo schema tipo del prospetto di cui al comma precedente da allegare al rendiconto dell’esercizio.

*Dato atto che:*

- con nota n. prot. 18068/2020 del 03/03/2020 è stato inviato, alle Società partecipate direttamente ed indirettamente ed agli enti strumentali della Città Metropolitana di Torino, uno specifico prospetto in cui si richiedeva di riportare i debiti/crediti risultanti al 31.12.2019 verso la Città Metropolitana di Torino, con invito a procedere all’asseverazione da parte dei rispettivi Organi di Revisione, come previsto dalla norma citata nella nota stessa.
- ad oggi gli esiti della verifica comparativa tra i prospetti pervenuti e le risultanze contabili dei crediti e debiti reciproci tra la Città Metropolitana di Torino e le proprie società “partecipate direttamente e indirettamente”, i propri “consorzi partecipati” e gli altri “organismi partecipati”, risultano dal relativo prospetto riepilogativo allegato alla Relazione sulla gestione.
- con verbale n. 17 del 3/06/2020 il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente ha asseverato le risultanze riportate nella citata tabella dichiarandole conformi alle registrazioni contabili della Città Metropolitana di Torino.

*Dato atto che,*

- gli impegni assunti nel corso del 2019 relativamente alle voci di cui al D.L. 78/2010, alla Legge 122/2010, alla Legge 228/2012, al D.L. 66/2014 e alla Legge 89/2014 rispettano i limiti espressamente previsti dai citati dettati normativi, quali risultanti dal prospetto rappresentato nella Relazione sulla gestione.
- l'articolo 41 del D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito in Legge 23.06.2014, n. 89, prevede espressamente che “ A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”.

*Rilevato che,*

- da tale prospetto rappresentato nella “relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.” risulta che l'indice di tempestività dei pagamenti è al di sotto del limite massimo di 60 gg, quali previsti dalla normativa vigente

*Preso atto che,*

- la documentazione attinente il rendiconto 2019 e i relativi allegati sono stati approvati come proposta al Consiglio metropolitano, con decreto sindacale n. 74/2020 del 9/06/2020, e sottoposti allo stesso al fine della relativa adozione, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 lettera p) del vigente Statuto Metropolitano, per la successiva trasmissione alla Conferenza Metropolitana per l'espressione del parere di cui all'articolo 24 comma 7 del medesimo Statuto.

*Visti,*

- i risultati della gestione finanziaria come espressa in termini di cassa (Conto del Tesoriere) e in termini di competenza (accertamenti e residui) nonché le risultanze del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2019;

*Rilevato che,*

Il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 è pari ad euro: 189.150.254,92, così ripartito: avanzo accantonato 57.899.201,40; avanzo vincolato 48.178.706,22; avanzo destinato 7.215.251,47; avanzo libero 75.857.095,83.

Se si analizza il risultato di amministrazione 2019 su 2018

| ANNO      | RISULTATO D'AMM.NE | AV. ACCANTONATO | AV. VINCOLATO | AV. DESTINATO | AV. LIBERO    |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Anno 2018 | 214.285.183,98     | 102.693.976,76  | 58.959.254,31 | 15.190.064,04 | 37.441.888,87 |



|                                  |                    |                    |                    |               |               |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                  |                    |                    |                    |               |               |
| <i>differenza<br/>2019 -2018</i> | -<br>25.134.929,06 | -<br>44.794.775,36 | -<br>10.780.548,09 | -7.974.812,57 | 38.415.206,96 |
|                                  |                    |                    |                    |               |               |
| Anno 2019                        | 189.150.254,9<br>2 | 57.899.201,40      | 48.178.706,22      | 7.215.251,47  | 75.857.095,83 |

L'analisi di raffronto con il 2018 determina una crescita dell'avanzo libero soprattutto dovuta alla forte riduzione dell'avanzo accantonato, vincolato e destinato, anche considerando il diverso risultato di amministrazione.

In particolare, la riduzione dell'avanzo accantonato (-44,7 milioni) è determinato in massima parte dalla cancellazione (con iscrizione a bilancio 2019 in sede di assestamento) dell'accantonamento dei proventi derivanti dalla vendita delle azioni SITAF ad ANAS- riferimento sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato ( n. 07392/2019) e dalla riduzione dell'accantonamento su operazioni di swap, da (determinato dal venir meno del rischio di contenzioso con l'altra controparte bancaria dopo la transazione a fine 2017). Viene ora invece accantonato il maggiore rischio di variabilità del tasso euribor (stimato con un ulteriore "stressamento" della curva forward dell'euribor di 100 bps) da qui a scadenza, in relazione alle somme stanziare o accantonate oltre il triennio.

Particolare attenzione è stata poi posta, a seguito di una approfondita analisi del riaccertamento, all'avanzo vincolato, al destinato ed infine, per differenza, all'avanzo libero.

*Dato atto che,*

In tema di avanzo libero lo stesso viene prioritariamente utilizzato secondo i dettami di cui all'art. 187 c. 2 del TUEL, così come modificato, per il solo esercizio 2020, dall'art. 109, comma 2 "utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19" del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27). Norma che prevede solo una deroga alle priorità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza Covid-19, ferme restando le garanzie del completo assolvimento prioritario della copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio. In pratica, assolti questi due adempimenti, l'utilizzo a copertura delle spese correnti determinate dal Covid-19 precede l'utilizzo ad investimenti.

*In base a tali premesse:*

In relazione alle attuali proiezioni, ancora meglio da definire con i dati definitivi del primo semestre 2020, dopo il 30 giugno, la perdita di gettito da autofinanziamento corrente potrebbe però essere ora calmierata dall'intervento sinergico fra fonti di finanziamento provenienti dallo Stato a compensazione (anche nell'ottica di un aumento degli stanziamenti previsti da 3,5 a 7 miliardi, come emerso dalla riunione fra il Presidente del Consiglio e i Sindaci delle città capoluogo di regione del 3 giugno 2020), dall'utilizzo dell'avanzo libero e dalla gestione attiva del debito di breve e lungo periodo.

*Valutato che,*

Quella prevista dal succitato comma 2 dell'art. 109 è una possibilità che non aggiunge molto rispetto a quanto già previsto dall'art. 187 del TUEL, tenuto conto che le spese correnti connesse con l'emergenza Covid-19 sono a tutti gli effetti delle spese correnti a carattere non permanente, e

quindi una tipologia di spesa da sempre finanziabile con la quota libera dell'avanzo. La norma permette esclusivamente di derogare all'ordine di priorità di utilizzo, imposto dal TUEL, della quota libera dell'avanzo, con riferimento alla precedente (e prioritaria) finalità relativa alle spese di investimento.

Inoltre occorre ricordare che la possibilità di utilizzo dell'avanzo libero è comunque subordinata al rispetto della condizione prevista dal comma 3-bis dell'art. 187 del TUEL, che inibisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (quale è certamente quello libero) nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti) e 222 (anticipazione di tesoreria) del TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 della medesima norma. Articolo che prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione

*Preso atto che,*

- Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino n. 1890/2019 del 27/02/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati.
- Con Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino n. 7819/2019 del 31/07/2019 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

*Dato atto che,*

- con Decreto sindacale n. 65/2020 del 12/05/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei Residui attivi e Residui passive per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 228 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- con Decreto sindacale n. 67/2020 del 12/05/2020 sono state approvate le variazioni agli stanziamenti riferiti all'FPV del 2019, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i.
- con Decreto sindacale n. 66/2020 del 12/05/2020 sono state approvate le variazioni agli stanziamenti riferiti all'FPV del 2020, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

*Rilevato che,*

- le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui vengono effettuate oltre il termine entro il quale il Tesoriere deve presentare il proprio "conto" ai fini della parificazione con i dati contabili

dell'Ente;

- proprio per effetto del succitato riaccertamento e delle conseguenti variazioni degli stanziamenti 2019, effettuate dopo la chiusura dell'esercizio, non sussiste equivalenza tra gli stanziamenti di cassa riportati nel conto del tesoriere con quelli rilevanti ai fini contabili dell'Ente.

*Preso atto che,*

- quanto indicato al punto precedente è espressamente previsto dal principio contabile 11.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i che espressamente prevede che *“Le variazioni del fondo pluriennale e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa disposte dall'ente dopo la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 3, commi 4, al presente decreto relative all'esercizio precedente non sono oggetto di interesse del tesoriere che non è tenuto a gestirle. Resta fermo l'obbligo, per l'ente, di trasmettere al tesoriere le sole variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso .....*”

*Dato atto che,*

- l'art.194 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. nell'elencare tassativamente i casi in cui gli Enti locali possono riconoscere la legittimità dei “debiti fuori bilancio” prevede espressamente al comma 1 punto a) le “sentenze esecutive”. *La ratio della norma deve individuarsi sostanzialmente (vedasi Delibera Corte Conti –Sezione Regionale di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia n.6/2005, Delibera Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna n. 20/2007,....) nella particolare natura e qualità delle “sentenze esecutive”, nonché nella relativa modalità di perfezionamento (estranea alla volontà dell'ente ed alle ordinarie procedure contabili preordinate di spesa) che fa sì che tale tipologia di spesa non possa considerarsi “appartenente al sistema di bilancio e che in tale sistema debba pur tuttavia essere ricondotta”. Per tale motivo, “la competenza ad operare il riconoscimento è affidata dal legislatore all'organo consiliare, che deve non solo ricondurre al “sistema bilancio” l'obbligazione sorta...., ma soprattutto verificare che il riconoscimento non pregiudichi gli equilibri di bilancio dell'Ente e, ove ciò si verifichi, approntare tutti gli strumenti a difesa”; in altri termini “il provvedimento del Consiglio e la procedura ad esso propedeutica costituiscono appunto lo strumento attraverso il quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quo vengono ricondotti al sistema”. Con particolare riferimento alla fattispecie “inerente il debito sorto da sentenza esecutiva, occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di un' obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione riscontabile, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori dell'ordinaria contabilità dell'ente.”(Vd .Delibera Corte Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1/2007).*
- sull'argomento è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni Riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva che con deliberazione 06.12.2005, n. 9 si è espressa sulla possibilità di includere nella categoria delle “sentenze passate in giudicato” i decreti ingiuntivi che “pur non rivestendo la forma della sentenza, condividono con la stessa la natura di provvedimento giudiziale fonte di obbligazioni pecuniarie, con la conseguenza che tali fattispecie sono da ritenersi riconducibili, dal punto di vista della ratio, a quella espressamente disciplinata dalla lettera a) del citato articolo 194 TUEL”.

I debiti fuori bilancio nel corso del 2019, riconosciuti con apposita deliberazione consiliare, per complessivi euro 741.314,55, sono i seguenti:

- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8069/2019 del 31/07/2019 - riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, per euro 19.642,98.
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8069/2019 del 31/07/2019 - riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, per euro 12.607,00.
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8069/2019 del 31/07/2019 - riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, per euro 5.127,16.
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8069/2019 del 31/07/2019 - riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, per euro 7.136,48
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4612/2019 del 19/06/2019 – riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL (sentenze esecutive) per euro 3.843,00;
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 7768/2019 del 31/07/2019 – riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL per euro 433.301,94;
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8060/2019 del 31/07/2019 - riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL per euro 160.229,99;
- Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8060/2019 del 31/07/2019 – riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL per euro 99.426,00

*Dato inoltre atto che,*

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto, con nota prot. n. 24104/2020 del 25/03/2020, è stata richiesta ai dirigenti competenti per materia un aggiornamento sulla sussistenza di debiti fuori bilancio effettivi o potenziali al 31/12/2019 da riconoscere con apposito atto consiliare, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rispetto a quelli dichiarati a seguito di apposita richiesta inviata da codesta Direzione con nota prot. n. 2156/2020 del 13 gennaio 2020 (in relazione al costituendo bilancio 2020/2022).

*Constatato che:*

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

*Rilevato nel caso concreto che,*

Sono, quindi, stati segnalati debiti fuori bilancio così riepilogati e rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL (**Sentenze esecutive**). In sede di predisposizione del rendiconto sono pervenute le seguenti segnalazioni per 7.039,05 di cui 6.744,00 euro per spese inerenti l'assolvimento del contributo unificato di due sentenze esecutive inerenti i tributi (imposta provinciale di trascrizione) e 295,05 per spese accessorie relative al compenso del consulente tecnico d'ufficio (servizio avvocatura). Contestualmente sono stati accantonati nel risultato di

amministrazione 2019: 9 mila euro per le spese accessorie delle due Sentenze tributarie, 300 euro per le spese accessorie della Sentenza dell'Avvocatura.

- *Sentenze esecutive – (art .194 TUELL let .a)-* In data 15/01/2020 con Nota n. 3369 l'Avvocatura evidenzia potenziali debiti da riconoscere, per i quali si ritiene opportuno provvedere al preventivo accantonamento per euro 295,05 confermati con successiva Nota n. 26862 del 09/04/2020. La somma è stata accantonata ad avanzo per 300 euro
- *Sentenze esecutive – (art .194 TUELL let .a)-* Sentenza n. 31802/2019 del 05/12/2019, in materia di imposta provinciale di trascrizione; Sentenza n. 31803/2019 del 05/12/2019 in materia di imposta provinciale di trascrizione.

In data 16/01/2020 con Nota n. 3884 il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio evidenziava debiti da riconoscere per euro 6.744,00 relativi a contributi unificati (già liquidati e pagati in data 16/01/2020 pena l'applicazione di sanzioni ed interessi), e ulteriori spese giudiziali e di controparte (confermate poi con successiva Nota n. 32189 del 07/05/2020).

In tale ambito, al fine di evitare applicazioni di sanzioni o interessi a carico dell'Ente, sono stati pagati all'Agenzia delle Entrate, i due contributi unificati (ognuno di euro 3.372,00) relativi alle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione (determinazione dirigenziale n. 261- 13948/2019 del 12.12.2019, movimenti contabili n. 2019/164396 e 2019/164397) oltre a spese giudiziali e di controparte. In tale contesto, in sede di predisposizione del rendiconto 2019 è stato riconosciuto il debito effettivo di 6.744,00 e accantonata una somma di 9 mila stimati per spese giudiziali e di controparte. Tale importo, integrato con le informazioni pervenute recentemente, ha portato la spesa a 8.000,00 euro di spese giudiziali e 1.568,00 di spese di controparte.

Il debito complessivo del debito fuori bilancio da riconoscere è pari a 6.744,00 + 9.568,00 +295,05, per un totale di euro 16.607,05.

*Preso atto che:*

- Il Volume primo – parte prima – è stato aggiornato coerentemente con quanto segnalato da BDAP nella trasmissione consultiva degli allegati al Rendiconto 2019
- il Volume secondo – parte prima è stato aggiornato solo per alcuni refusi lessicali e nella impostazione di pagina, che non hanno apportato modifiche sostanziali;
- il Volume secondo – parte terza è stato integrato dell'allegato "Il punto sui lavori pubblici";
- il Volume terzo è stato integrato dell'allegato afferente l'Attestazione dell'Indicatore sulla tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 41 C. 1 D.L. 66/2014.

Le modifiche apportate di carattere formale e non sostanziale non alterano gli equilibri e le risultanze approvate con Decreto della Sindaca n. 74/2020 del 09/06/2020.

*Dato atto che,*

- il Tesoriere dell'Ente ha presentato il "Conto di Tesoreria".
- 

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I° Commissione Consiliare in data 25 giugno 2020;

*Visti,*

- gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitan.

*Richiamati,*

- i principi e le norme di contabilità contenute nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

*Dato atto che,*

- il Collegio dei Revisori ha redatto la relazione sul rendiconto 2019 e relativi allegati esprimendo parere favorevole sul medesimo e vista tale relazione come da verbale n. 21 del 29 giugno 2020.

**Visto:**

l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### DELIBERA

1. di approvare in via definitiva, lo schema del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 nelle componenti che secondo le risultanze finali sotto indicate sono annesse al presente atto e ne fanno parte integrante:

#### A. CONTO DEL BILANCIO

|                                                                 |         | RESIDUI          |  | COMPETENZA        | TOTALE            |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio                                       |         |                  |  |                   | 273.510.919<br>37 |
|                                                                 |         |                  |  |                   |                   |
| RISCOSSIONI                                                     | (+<br>) | 65.373.913<br>33 |  | 328.822.358<br>07 | 394.196.271<br>40 |
| PAGAMENTI                                                       | (-)     | 72.960.320<br>47 |  | 340.857.387<br>38 | 413.817.707<br>85 |
|                                                                 |         |                  |  |                   |                   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-)     |                  |  |                   | 0,<br>00          |
|                                                                 |         |                  |  |                   |                   |

|                                                                                                                     |     |               |  |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|---------------|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE                                                                                       | (=) |               |  |               | 253.889.482,92 |
| RESIDUI ATTIVI                                                                                                      | (+) | 51.882.784,52 |  | 88.381.780,73 | 140.264.565,25 |
| <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i> |     |               |  |               | 0,00           |
| RESIDUI PASSIVI                                                                                                     | (-) | 18.620.999,92 |  | 90.063.616,33 | 108.684.616,25 |
| FONDO VINCOLATO CORRENTI                                                                                            |     |               |  |               |                |
| PLURIENNALE PER SPESE                                                                                               | (-) |               |  |               | 19.954.236,00  |
| FONDO VINCOLATO IN CONTO CAPITALE                                                                                   |     |               |  |               |                |
| PLURIENNALE PER SPESE                                                                                               | (-) |               |  |               | 76.364.941,00  |
| RISULTATO AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)                                                                   | (=) |               |  |               | 189.150.254,92 |

#### B. COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

|                  |                             |                       |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RISULTATO AMM.NE |                             | <b>189.150.254,92</b> |
|                  | Accantonato                 | 57.899.201,40         |
|                  | Vincolato                   | 48.178.706,22         |
|                  | Destinata agli investimenti | 7.215.251,47          |
|                  | Disponibile                 | 75.857.095,83         |

C. CONTO ECONOMICO

|             | CONTO ECONOMICO                            | anno 2019            |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------|
| A)          | COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE         | 379.791.209,37       |
| B)          | COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE         | 336.395.970,67       |
| (A-B)       | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI   | <b>43.395.238,70</b> |
| C)          | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI               | -10.997.309,13       |
| D)          | RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | 101.735,11           |
| E)          | PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI             | 12.972.889,52        |
| (A-B+C+D+E) | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              | <b>45.472.554,20</b> |
|             | Imposte                                    | -2.454.217,45        |
|             | RISULTATO DELL'ESERCIZIO                   | <b>43.018.336,75</b> |

D. STATO PATRIMONIALE

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)                                                                            | Consistenze finali 2019 | Consistenze iniziali 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>               |
| B) IMMOBILIZZAZIONI                                                                                    |                         |                           |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i>                                                                    | 26.868.264,59           | 16.748.791,08             |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i>                                                                      | 802.969.605,97          | 816.532.687,27            |
| <i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>                                                                    | 115.810.466,3           | 85.570.627,85             |



|                                                               |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                               | 7                            |                              |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>                            | <b>945.648.336,9<br/>3</b>   | <b>918.852.106,2<br/>0</b>   |
|                                                               |                              |                              |
| <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                   |                              |                              |
| <i>Rimanenze</i>                                              | 153.964,82                   | 100.693,30                   |
| <i>Crediti</i>                                                | 122.291.616,8<br>3           | 129.813.639,5<br>6           |
| <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | 0,00                         | 0,00                         |
| <i>Disponibilità liquide</i>                                  | 253.889.482,9<br>2           | 273.510.919,3<br>7           |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                           | <b>376.335.064,5<br/>7</b>   | <b>403.425.252,2<br/>3</b>   |
| <b>D) RATEI E RISCONTI</b>                                    |                              |                              |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                            | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                           | <b>1.321.983.401,<br/>50</b> | <b>1.322.277.358,<br/>43</b> |

| <b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>    | <b>Consistenze finali 2019</b> | <b>Consistenze iniziali 2019</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                        |                                |                                  |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>             | <b>646.523.317,0<br/>5</b>     | <b>607.105.012,09</b>            |
|                                        |                                |                                  |
| <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>    | <b>39.539.890,04</b>           | <b>54.513.284,83</b>             |
|                                        |                                |                                  |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
|                                        |                                |                                  |
| <b>D) DEBITI</b>                       |                                |                                  |
| 1. Debiti da finanziamento             | 355.184.596,6<br>2             | 375.212.211,59                   |
| 2. Debiti verso fornitori              | 25.401.243,65                  | 28.473.912,89                    |

|                                                            |                         |                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3. Acconti                                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 4. Debiti per trasferimenti e contributi                   | 25.755.128,92           | 45.416.948,53           |
| 5. Altri debiti                                            | 57.524.026,00           | 43.512.638,13           |
| <b>TOTALE DEBITI ( D)</b>                                  | <b>463.864.995,19</b>   | <b>492.615.711,14</b>   |
| <b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>172.055.199,22</b>   | <b>168.043.350,37</b>   |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                      | <b>1.321.983.401,50</b> | <b>1.322.277.358,43</b> |
| CONTI D'ORDINE                                             | 96.466.951,20           | 89.439.960,04           |

2. di approvare pertanto lo schema dei seguenti documenti componenti il rendiconto 2019, preso atto delle modifiche apportate e già sintetizzate nella premessa:

**A. VOLUME 1 – PARTE PRIMA: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – ESERCIZIO 2019**

Composto da:

- Conto del Bilancio;
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Allegati Art. 11 c. 4 lett. da a) a k) D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

**B. VOLUME 1 – PARTE SECONDA: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – ESERCIZIO 2019**

Composto da:

- Allegati Art. 11 c. 4 lett. da l) a n) D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

**C. VOLUME 2 – PARTE PRIMA: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – ESERCIZIO 2019**

Composto da:

- Relazione sulla gestione con nota integrativa – Art. 231 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e Art.11 c. 6 D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

**D. VOLUME 2 – PARTE SECONDA: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – ESERCIZIO 2019**

Composto da:

- Allegati alla Relazione sulla gestione – Art.11 c. 6 D. Lgs.118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento a:

- Analisi Macroaggregato 1.03 impegni competenza;
- Analisi Macroaggregato 1.04 impegni competenza;
- Raffronto dati di cassa – Contabilità Ente /Contabilità Tesoriere
- Analisi Entrate e Spese non ricorrenti;
- Calcolo FCDE: analisi per tipologia;
- Analisi per singolo swap e sul Mark to Market;
- “Asseverazioni società partecipate al 31/12/2019 (art.11 c. 6 lett. j) D.Lgs.n. 118/2011 e s.,m.i.)”;
- Dichiarazioni dei RUP su debiti fuori bilancio (art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).

#### **E. VOLUME 2 – PARTE TERZA: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – ESERCIZIO 2019**

Composto da:

- Relazione sulla gestione – Art.11 c.4 lett. o) D.Lgs. .n. 118/2011 e s.m.i.

#### **F. VOLUME 3: RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO – ESERCIZIO 2019**

Composto da:

- Allegati al Rendiconto:
  - Art. 227 c. 5 lett. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
  - Art. 193 c. 2 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
  - Art. 16 c. 26 del D.L. n. 138/2011 (L. n. 148/2011)
  - Art. 41 C. 1 D.L. 66/2014

3. di approvare la proposta di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 74/2020 del 9/06/2020, che ai fini del mantenimento e della salvaguardia degli equilibri di bilancio al 31 luglio 2020 (art. 193 del TUEL) venga data attuazione all'art. 109, comma 2 “*utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19*” del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27). Norma che prevede che in deroga alle priorità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione (art.187, comma 2, del TUEL), limitatamente all'esercizio finanziario 2020, si possa ***utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19***

Ferme restando le garanzie del completo assolvimento prioritario e preventivo relative alla:

- copertura dei debiti fuori bilancio
- e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. di dare atto che, come meglio espresso in narrativa, con separato provvedimento verranno riconosciuti i debiti fuori bilancio di chi all'art. 194, c1. Lett.a) TUEL (sentenze esecutive), per complessivi 16.607,05.
5. di prendere atto che la documentazione suddetta corredata dalla relazione dell'organo di revisione di cui al verbale n. 21 del 29 giugno 2020.
6. di non aver sottoposto il presente provvedimento al parere della Conferenza Metropolitana ai sensi della specifica deroga previsto al comma 3 dell'art. 73, del D.L. 17-3-2020 n. 18 (convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27), c.d. “Decreto cura Italia”.

7. di approvare la proposta di cui al Decreto del Sindaco Metropolitan n. 74/2020 del 9/06/2020 di destinare il risultato economico positivo dell'esercizio 2019 pari ad euro 43.018.336,75 ad incremento delle riserve da risultati economici da esercizi precedenti.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
9. di ottemperare all'art. 29 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. disponendo la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati nella rispettiva "Partizione" dell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente" del Sito Internet della CMTO.

*(Seguono:*

*l'illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino;*

*l'intervento del Consigliere Carena;*

*l'intervento del Consigliere Delegato De Vita;*

*l'intervento del Consigliere Ruzzola;*

*l'intervento del Consigliere Montà;*

*le precisazioni della Sindaca Metropolitana;*

*l'intervento del Consigliere Bianco*

*l'intervento del Consigliere Castello*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'emendamento tecnico:

La votazione avviene in modo palese per appello nominale

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 9

(Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Grosso - Marocco - Ruzzola- Tecco)

Astenuti 6

(Carena - Grippo - Magliano - Martano - Montà - Piazza)

**L'emendamento risulta approvato.**



La Sindaca Metropolitana, pone ai voti la proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato.

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 9

Appendino - Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Grosso - Magliano - Marocco - Tecco)

Astenuti 6

(Carena - Grippo - Martano - Montà - Piazza - Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata.



La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti l'immediata esecutività della delibera testè approvata:

La votazione avviene in modo palese per appello nominale:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 14

Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Ruzzola - Tecco

Astenuti 1

Castello

La delibera risulta approvata e immediatamente eseguibile



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino